



COMUNE DI SUTRI

(Provincia di Viterbo)



ORDINANZA N. 5 DEL 28/04/2026

MISURE FITOSANITARIE DI EMERGENZA AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO *TOUMEYELLA PARVICORNIS* (COCKERELL), DETTA "COCCINIGLIA TARTARUGA", AI SENSI DEL D.M. 3 GIUGNO 2021 E DELLA DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G04462 DEL 03/04/2026.

PREMESSO:

- che con Determinazione della Regione Lazio n. G04462 del 03/04/2026 è stata aggiornata la delimitazione delle zone infestate da *Toumeyella parvicornis*, detta *cocciniglia tartaruga*, e delle relative zone cuscinetto, includendo il territorio del Comune di Sutri come zona infestata;
- che la Regione Lazio, Area Servizio Fitosanitario Regionale, con nota prot. 5600 del 16/04/2026 ha richiesto ai Comuni interessati di pubblicare la suddetta Determinazione Regionale all'Albo Pretorio Comunale e di pubblicizzare a tutta la cittadinanza la necessità di attuare le misure di contrasto, nonché collaborare alle indagini per l'individuazione delle piante infestate e per l'attuazione delle misure di eradicazione e contenimento previste dal D.M. 3 giugno 2021 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 giugno 2021, recante "Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (*Cocciniglia tartaruga*)", che attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali le attività di indagine, l'istituzione delle aree delimitate e le misure di eradicazione e contenimento;

CONSIDERATO:

- che la presenza della *cocciniglia tartaruga* costituisce grave pericolo fitosanitario per le essenze arboree del genere *Pinus spp.*;

RITENUTO:

- dover dare attuazione nell'ambito del territorio comunale agli obblighi di informazione, prevenzione, monitoraggio e collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, detentori, amministratori di condominio, concessionari, gestori o conduttori a qualsiasi titolo di aree pubbliche o private ubicate nel territorio del Comune di Sutri, nelle quali siano presenti esemplari arborei appartenenti al genere *Pinus spp.* e/o altre specie vegetali ospiti dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* "*cocciniglia tartaruga*":

- di effettuare un'attenta e periodica verifica fitosanitaria delle alberature presenti nelle suddette al fine di accertare l'eventuale presenza di sintomi o infestazioni riconducibili a *Toumeyella parvicornis*;
- di provvedere, in caso di accertata infestazione, all'adozione delle misure fitosanitarie obbligatorie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale, incluse le misure di contenimento e/o eradicazione previste dal D.M. 3 giugno 2021;
- di dare immediata segnalazione dei casi sospetti o accertati al Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Lazio all'indirizzo e-mail: organisminocivi@regione.lazio.it;
- di smaltire e gestire gli eventuali residui vegetali derivanti da potature, abbattimenti o altri interventi esclusivamente secondo le prescrizioni tecniche e fitosanitarie impartite dalla normativa vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- di astenersi da comportamenti idonei a favorire la diffusione del fitofago, compreso l'eventuale trasferimento non autorizzato di materiale vegetale infestato o sospetto tale.

DISPONE

- di dare mandato all'Area Tecnica Settore IV per il monitoraggio del patrimonio arboreo comunale;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionale;
- di inviare copia della presente ordinanza al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente, e alla Regione Lazio – Servizio Fitosanitario Regionale e all'ufficio Polizia Locale.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia fitosanitaria, fatta salva ogni ulteriore responsabilità amministrativa, civile e penale;
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione di Roma o, in alternativa, entro giorni 120 dal medesimo termine, innanzi al Presidente della Repubblica.

Sutri, li 28 aprile 2026

IL SINDACO
DOTT. MATTEO AMORI